



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Naz. VV.F.

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento e del Capo del Corpo

Oggetto: Lavoro sportivo extraistituzionale – Circolare applicativa del decreto legislativo n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, sono state introdotte importanti novità in materia di lavoro sportivo svolto dai dipendenti pubblici fuori dall'orario di lavoro.

La presente circolare intende fornire le modalità applicative della citata normativa.

NORMATIVA

L'art. 25, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36/2021 ha previsto, in particolare, che i dipendenti pubblici *“possono prestare **in qualità di volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., **fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.**”*

In tali casi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, della predetta normativa. In particolare, ai sensi del predetto articolo, dette prestazioni **non sono retribuite in alcun modo** e possono essere rimborsate dagli organismi sportivi di cui al comma precedente *“.....anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”*.

Qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un **corrispettivo**, *“la stessa può essere svolta **solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza**, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se decorso il termine non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida".

INCOMPATIBILITA'

In considerazione delle disposizioni sopra citate, appare opportuno evidenziare che l'attività in argomento è incompatibile in presenza di:

- Contratto di lavoro subordinato;
- Contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Apertura di partita I.V.A.

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

In attuazione del citato decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con l'allegato **decreto ministeriale 10 novembre 2023**, il **Dipartimento della Funzione Pubblica** ha individuato i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio della necessaria autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi sportivi retribuiti (All.1).

Secondo il citato decreto, la preventiva autorizzazione allo svolgimento di detti incarichi è rilasciata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **assenza di cause di incompatibilità di diritto**, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; la valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
- **insussistenza di conflitto di interessi** in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Il decreto, inoltre, stabilisce che *“l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa”*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo **non deve avere carattere di prevalenza** in relazione al tempo e alla durata: **l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dalla normativa contrattuale di riferimento.**

Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

PROCEDURA

Per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di un'attività extraistituzionale in qualità di "lavoratore sportivo", il dipendente dovrà presentare apposita istanza, utilizzando il modulo allegato (All.2), indirizzata a questa Direzione Centrale, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, all'indirizzo di posta certificata "riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it".

L'istanza deve essere corredata dal parere del Dirigente dell'Ufficio ove presta servizio il dipendente interessato e dalla proposta di temporanea collaborazione degli organismi sportivi di cui all'art. 25, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36/2021.

Questa Direzione dovrà esprimersi **entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza**, completa di tutti gli elementi richiesti, trascorsi i quali la stessa è da ritenersi in ogni caso accordata ai sensi dell'art. 25, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36/2021.

Si precisa che l'attività lavorativa extraistituzionale non potrà in nessun caso iniziare prima dell'autorizzazione, ovvero prima dei trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza, corredata dalla documentazione sopra indicata.

Nei casi in cui il Dirigente esprima **parere sfavorevole**, l'istituto del silenzio assenso non si attiverà e sarà necessario attendere il provvedimento di questa Direzione Centrale.

Si rammenta che nel caso di violazione del divieto di svolgere incarichi extra-istituzionali senza autorizzazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dovrà essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001).

L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 53, comma 7-bis).

Le associazioni o le società sportive dilettantistiche (così come qualsiasi altro soggetto privato), entro quindici giorni dal pagamento del compenso, sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione di appartenenza; si allega al riguardo il relativo modulo (All.3).

Si prega di comunicare quanto sopra al personale in servizio presso codesti uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe

**DICHIARAZIONE A CONSUNTIVO INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

(da restituire compilata ó **tramite indirizzo P.E.C. , e-mail o Posta - entro il termine ó perentorio ó di 15 giorni dall'erogazione del compenso ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012**)

Al _____

Indirizzo P.E.C. _____

E-MAIL _____
(dell'ufficio vv.f. di appartenenza del dipendente)

DIPENDENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F. _____

(COGNOME - NOME - QUALIFICA - C.F.) _____

SOGGETTO CONFERENTE PUBBLICO PRIVATO

DENOMINAZIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO _____

INDIRIZZO P.E.C. _____

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

TIPOLOGIA INCARICO _____

AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON NOTA N. _____ DEL _____

DATA INIZIO INCARICO _____

DATA FINE INCARICO _____

(QUALORA CONTINUASSE OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI AUTORIZZAZIONE SI PREGA SPECIFICARE)

EMOLUMENTI

	(LORDI)
PRESUNTI	
REALI	

SPECIFICARE SE:

SOMME EROGATE A TITOLO DI **ANTICIPO**
SOMME SOGGETTE AD **IVA**
INCARICO SVOLTO **A TITOLO GRATUITO**

SALDO
RITENUTA D'ACCONTO

(data) _____

(timbro e firma del Responsabile)

NEL CASO IN CUI FOSSERO STATI CORRISPOSTI EMOLUMENTI A SALDO DI INCARICHI AUTORIZZATI NELL'ANNO PRECEDENTE SI PREGA UTILIZZARE COPIA DEL PRESENTE MODELLO

**AUTODICHIARAZIONE PER LO SVOLGIMENTO D'INCARICHI ESTERNI
O LA PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI**

Al **MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**
Direzione Centrale per le Risorse Umane
(P.E.C riu.incarichieanagrafe@cert.vigilfuoco.it)

Io sottoscritto_(qualifica\profilo - cognome nome) _____
in servizio presso _____

- chiedo di essere autorizzato a svolgere l'incarico professionale sotto indicato
 comunico la partecipazione al convegno / la nomina a C.T.U. sottoindicata.

Ai fini predetti dichiaro:

Soggetto Conferente\Organizzatore: Ente PUBBLICO PRIVATO

Nominativo/Denominazione sociale _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____ CITTÀ _____ ()

Indirizzo PEC _____ Indirizzo e-mail o fax _____

Tipologia dell'incarico e Sede _____

Durata dell'incarico (Date e giorni/ore di svolgimento) _____

Eventuale compenso: GRATUITO SOLO RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE LORDA
Euro _____

Numero complessivo d'incarichi esterni svolti nell'anno corrente _____

Ai fini di verificare la compatibilità dell'incarico, dichiaro altresì:

- a) che trattasi di incarico occasionale, che non consiste in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionale e che non è assoggettato ad I.V.A.;
- b) che sarà svolto al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio o, nel caso di Dirigente, compatibilmente con i carichi di lavoro derivanti dall'incarico istituzionale, nella consapevolezza che non potrà essere effettuato in periodo di malattia e infortunio;
- c) che l'assenza dal servizio verrà giustificata con _____: (recupero\ferie\permesso\turno libero);
- d) che l'impegno richiesto (ove sopra non specificato) sarà comunque modesto e non continuato nel tempo e non pregiudicherà il recupero psico-fisico;
- e) che l'incarico non sarà in conflitto di interessi con i compiti e le attività istituzionali del Corpo e sarà conforme ai criteri fissati dall'Amministrazione.

Inoltre, a norma di quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti", dichiaro che:

1. _____ il soggetto conferente dell'incarico non ha avuto, nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza o di servizio;
2. _____ per l'espletamento di tale incarico non utilizzerò materiali o attrezzature dell'ufficio, compresi eventuali mezzi di trasporto.

Data _____

_____ **firma**

Parere *motivato* del Dirigente sulla compatibilità dell'incarico ai sensi del comma 7, dell'art. 53 del D.Leg.vo165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 (prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione)

Il sottoscritto Dirigente, verificato in particolare:

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
 il non pregiudizio del recupero psico-fisico;
 eventuali altre motivazioni (da dettagliare) _____

esprime il seguente parere: _____

Data _____

_____ **timbro e firma**

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DECRETO 10 novembre 2023.

Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LO SPORT E I GIOVANI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre, che dispone la delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione al sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi è conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» nonché di semplificazione e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5

della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»;

Visto il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40» e, in particolare, l'art. 1, comma 17, lettera d), che ha sostituito il comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

Considerato che ai sensi del summenzionato comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 17, lettera d), del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche, sono definiti i parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste, all'amministrazione di appartenenza, da parte dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita e che il medesimo comma esclude dall'applicazione del presente decreto il personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai corpi armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate o sotto la loro egida;

Sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.

Art. 2.

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;



b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;

2. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere con-

giuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2023

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro
per lo sport e i giovani
ABODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3133

23A06887

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 dicembre 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Polivy». (Determina n. 742/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53

del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

